

	<h1>Circolare</h1>	Numero: 444/2019
		Data: 03/06/2019
		Decorrenza: 29/05/2019
<p>Oggetto: Regole per l'applicazione dell'Accordo di applicazione delle modifiche normative in materia previdenziale al Protocollo 12 ottobre 2017 e all'Accordo di integrazione 21 dicembre 2017</p>		
<p>Emanata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro 		
<p>Destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Intesa Sanpaolo ➤ Mediocredito Italiano ➤ Intesa Sanpaolo Private Banking ➤ Banca IMI ➤ IMI Fondi Chiusi ➤ Siref Fiduciaria ➤ Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking ➤ Eurizon Capital ➤ Epsilon SGR ➤ Fideuram Fiduciaria ➤ Fideuram Investimenti ➤ Sanpaolo Invest SIM ➤ Intesa Sanpaolo Casa ➤ Intesa Sanpaolo Formazione ➤ Intesa Sanpaolo Innovation Center ➤ Consorzio Studi e Ricerche Fiscali ➤ Banca 5 ➤ Morval SIM ➤ Intesa Sanpaolo Forvalue 		

 Processi	 Schede Controllo	 Prodotti e Convenzioni	 Modulistica	 Documenti di trasparenza	 Manuali applicazioni IT	 Documenti di governance	 Iniziative commerciali	 Comunicazioni ai dipendenti
						✓		✓

Contenuti

- In data 29 maggio 2019 tra Intesa Sanpaolo, nella sua qualità di Capogruppo, e le Organizzazioni Sindacali, è stato sottoscritto l'accordo che, applicando le recenti novità normative in materia previdenziale al Protocollo 12 ottobre 2017 e all'accordo di integrazione 21 dicembre 2017, consente ulteriori uscite volontarie per pensionamento volontario ovvero attraverso l'accesso al Fondo di Solidarietà del personale del credito.

- L'offerta al pubblico per l'accesso volontario al Fondo di Solidarietà è riservata al personale che matura i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. entro il 31 dicembre 2023.

Disposizioni Transitorie

Nessuna.

Normativa/Documenti da consultare

- [Regole per l'applicazione dell'Accordo di adeguamento delle modifiche normative in materia previdenziale al Protocollo 12 ottobre 2017 e all'Accordo di integrazione 21 dicembre 2017](#)

Norme abrogate o modificate

- Abrogate Regole per l'applicazione del Protocollo per l'integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo - Piano di riduzione del Personale - Avvio dell'offerta al pubblico per il personale del Gruppo Intesa Sanpaolo perimetro Italia destinatario del CCNL del Credito

DIREZIONE CENTRALE AFFARI SINDACALI E POLITICHE DEL LAVORO
Alfio Filisomi



REGOLE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO 29 MAGGIO 2019 DI APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE AL PROTOCOLLO 12 OTTOBRE 2017 E ALL'ACCORDO DI INTEGRAZIONE 21 DICEMBRE 2017

Struttura Responsabile del documento:

Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche Lavoro

Destinatari:

Intesa Sanpaolo

Mediocredito Italiano

Intesa Sanpaolo Private Banking

Banca Imi

IMI Fondi Chiusi SGR

SIREF Fiduciaria

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking

Eurizon Capital

Epsilon SGR

Fideuram Fiduciaria

Fideuram Investimenti

Sanpaolo Invest Sim

Intesa Sanpaolo Casa

Intesa Sanpaolo Formazione

Intesa Sanpaolo Innovation Center

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali

Banca 5

Morval SIM

Intesa Sanpaolo Forvalue

Percorso: ARCO – Regole – Gestione risorse – Risorse umane

Decorrenza: maggio 2019

1. PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il Protocollo sottoscritto in data 12 ottobre 2017 tra Intesa Sanpaolo – anche nella sua qualità di Capogruppo - e le Segreterie Nazionali e le Delegazioni Sindacali di Gruppo è proseguito il percorso di integrazione delle ex Banche Venete nel Gruppo Intesa Sanpaolo, già avviato con il Protocollo del 13 luglio 2017, per raggiungere l’obiettivo di riduzione complessiva degli organici di 4.000 unità richiesto dalle Autorità europee ed italiane nell’ambito dell’operazione disciplinata dal D.L. 99/2017, trasformato in legge con L. 121/2017.

Risultando pervenute domande in numero ben superiore a quelle previste dagli enti regolatori, in data 21 dicembre 2017, è stato sottoscritto l’Accordo di integrazione del Protocollo 12 ottobre 2017 e per il ricambio generazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo con cui è stata confermata la validità dell’”offerta al pubblico” di cui al citato Protocollo 12 ottobre 2017 per tutte le adesioni pervenute ed in possesso dei requisiti previdenziali in allora previsti.

A seguito delle modifiche legislative intervenute in materia previdenziale e da ultimo l’entrata in vigore della Legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito Legge 26/2019) di modifica e conversione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno previsto, tra l’altro, l’introduzione in via sperimentale per il triennio 2019 – 2021 di un nuovo requisito pensionistico c.d. “Pensione quota 100”, l’eliminazione dell’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per il requisito della pensione anticipata fino al 31 dicembre 2026, nonché la proroga fino al 31 dicembre 2018 della c.d. “opzione donna”, è stato sottoscritto l’Accordo 29 maggio 2019 che consente per il personale dipendente delle Società del Gruppo ISP – perimetro Italia – che applicano il CCNL Credito che maturi i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. entro il 31 dicembre 2023, la riapertura dei termini per l’adesione all’”offerta al pubblico” prevista dal Protocollo 12 ottobre 2017, fatto salvo quanto specificamente definito nei punti successivi.

2. REGOLE APPLICATIVE

Tutti i dipendenti come individuati al punto 1, che hanno già maturato o che matureranno i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2023 per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O., e che non abbiano già richiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti accordi di Gruppo, potranno richiedere di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro secondo le seguenti casistiche:

- a) OFFERTA AL PUBBLICO PER IL PERSONALE CHE MATURERA’ IL REQUISITO PENSIONISTICO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’
- b) PERSONALE CHE HA MATURATO O MATURERA’ IL REQUISITO PENSIONISTICO ENTRO IL 30 GIUGNO 2020
- c) PERSONALE CHE MATURERA’ IL REQUISITO PENSIONISTICO TRA IL 1° LUGLIO 2020 ED IL 31 DICEMBRE 2021
- d) PERSONALE CHE ESERCITA L’OPZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE CON LA C.D. “QUOTA 100”
- e) PERSONALE CHE ESERCITA L’OPZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE CON LA C.D. “OPZIONE DONNA”

Il personale interessato dovrà far pervenire entro e non oltre il **21 giugno 2019**, la richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro compilando in ogni parte i moduli previsti per ciascuna categoria e allegati alle presenti Regole, apponendo data e firma, e successivamente trasmetterli in originale ad Intesa Sanpaolo S.p.A. - Amministrazione Personale – Pensioni - Via Feltrina Sud, 250 – 31044 Montebelluna (TV), anticipandone una copia via fax al n. 011/0930765.

Potranno presentare la richiesta anche coloro i quali abbiano già trasmesso l'adesione al Part time al pensionamento di cui all'articolo 2, lett. e. del Protocollo per l'occupazione e lo sviluppo sostenibile del 1° febbraio 2017.

Le richieste presentate avranno efficacia immediata e diretta, senza necessità di alcuna ulteriore attività da parte dell'Azienda, la quale si limiterà a prendere meramente atto della volontà dichiarata dagli interessati e del fatto che i requisiti previdenziali individuali rientrino nei termini indicati.

Il dipendente dovrà fruire di tutte le ferie, ex festività e permessi maturati anticipatamente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro.

Con riferimento a tutte le tipologie di adesioni, in via preventiva rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro, si procederà alla sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale attestante la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro, anche al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa di legge per tale casistica.

2.a) OFFERTA AL PUBBLICO PER IL PERSONALE CHE MATURERA' IL REQUISITO PENSIONISTICO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'.

Nell'ambito del perimetro di applicazione definito al punto 1, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1336 c.c., ciascuna Società datore di lavoro offre al personale dipendente che matura i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. entro il 31 dicembre 2023 compreso, la possibilità di risolvere il proprio rapporto di lavoro consensualmente ed in maniera irrevocabile - senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti – entro e non oltre il **30 giugno 2021**, per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà e percepire, al termine del periodo di permanenza nel Fondo stesso, il conseguente trattamento pensionistico previsto dall'Assicurazione Generale Obbligatoria.

E' facoltà della Società anticipare, rispetto alla predetta data del 30 giugno 2021, la data di risoluzione del rapporto di lavoro al **30 settembre 2019, 31 dicembre 2019, 30 giugno 2020 ovvero 31 dicembre 2020** (date ciascuna da intendersi come ultimo giorno di servizio). Nel caso in cui intenda avvalersi della sopraindicata facoltà, la Società farà pervenire all'interessato apposita comunicazione scritta indicativamente 30 giorni prima della data finale del rapporto di lavoro.

L'accettazione da parte del personale destinatario dell'"offerta al pubblico" va trasmessa in originale **entro il 21 giugno 2019**, utilizzando il **modulo allegato A** alle presenti Regole (compilato in tutti i campi, datato e firmato), ad Intesa Sanpaolo S.p.A. - Amministrazione Personale – Pensioni - Via Feltrina Sud, 250 – 31044 Montebelluna (TV), anticipandone una copia via fax al n. 011/0930765.

Si precisa che per il Personale che abbia già manifestato l'accettazione all'"offerta al pubblico" di cui al Protocollo 12 ottobre 2017 con requisiti validi, restano confermate le condizioni già previste dal Protocollo stesso, come integrato dagli accordi del 21 dicembre 2017 e dell'Accordo 29 maggio 2019 per effetto dei quali la Società avrà facoltà di anticipare, rispetto alla data del 30 giugno 2020, la risoluzione del rapporto di lavoro al **30 settembre 2019 ed al 31 dicembre 2019**, (date ciascuna da intendersi come ultimo giorno di servizio). Nel caso in cui intenda avvalersi della sopraindicata facoltà, la Società farà pervenire all'interessato apposita comunicazione scritta indicativamente 30 giorni prima della data finale del rapporto di lavoro.

Quanto disposto nel presente punto 2.a) non trova applicazione nei confronti del Personale che presenti le caratteristiche indicate nelle classificazioni successive e di seguito dettagliate, con l'eccezione di quanto previsto al punto 2.c).

2.b) PERSONALE CHE HA MATURATO O MATURERA' IL REQUISITO PENSIONISTICO ENTRO IL 30 GIUGNO 2020

Nell'ambito del perimetro di applicazione definito al punto 1, il Personale che abbia già maturato i requisiti di pensionamento o che li maturi entro il 30 giugno 2020 potrà, esclusivamente, richiedere il pensionamento volontario compilando, firmando e facendo pervenire all'Azienda entro e non oltre la data del **21 giugno 2019** il modulo previsto (allegato B) per risolvere il proprio rapporto di lavoro al **31 luglio 2019**, ovvero, se successivo, all'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell'A.G.O., senza ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà.

In tal caso, alla cessazione del rapporto di lavoro, a detto Personale sarà erogata una somma equivalente all'indennità di mancato preavviso nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 77 lett. b) del CCNL 31 marzo 2015 ovvero dall'art. 26 comma 1 del CCNL 13 luglio 2015, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR.

Nel caso in cui il modulo di richiesta volontaria di pensionamento pervenga entro e non oltre la data del **14 giugno 2019** la predetta somma sarà incrementata di 2 mensilità (calcolate ciascuna come RAL/12) sempre erogate a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR.

2.c) PERSONALE CHE MATURERA' IL REQUISITO PENSIONISTICO TRA 1° LUGLIO 2020 ED IL 31 DICEMBRE 2021

Nell'ambito del perimetro di applicazione definito al punto 1, il Personale che maturerà i requisiti di pensionamento tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 potrà, alternativamente:

- a) risolvere consensualmente il rapporto di lavoro all'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell'A.G.O. compilando, firmando e facendo pervenire all'Azienda entro e non oltre la data del **21 giugno 2019** il modulo previsto (allegato C).

In tal caso, alla cessazione del rapporto di lavoro, a detto personale sarà erogata una somma equivalente all'indennità di mancato preavviso nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 77 lett. b) del CCNL 31 marzo 2015 ovvero dall'art. 26 comma 1 del CCNL 13 luglio 2015, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR. Nel caso in cui il modulo di richiesta volontaria di pensionamento pervenga entro e non oltre la data del **14 giugno 2019** tale somma sarà incrementata di 2 mensilità (calcolata ciascuna come RAL/12) sempre erogate a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR.

- b) accettare l'“offerta al pubblico” formulata, ai sensi dell'art. 1336 c.c., da ciascuna Società datore di lavoro per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile - senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Società stessa, secondo le modalità e con applicazione delle previsioni di cui al precedente punto 2.a), per accedere volontariamente al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, compilando l'apposito modulo di adesione (allegato A).

2.d) PERSONALE CHE ESERCITA L'OPZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE CON LA COSIDDETTA “QUOTA 100”

Nell'ambito del perimetro di applicazione definito al punto 1, il Personale che manifesti la volontà di accedere al pensionamento esercitando l'opzione per la maturazione del diritto a pensione con la cosiddetta “quota 100” ai sensi dell'art. 14 della Legge 26/2019, potrà risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro al **31 luglio 2019**, ovvero, se successivo, all'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell'A.G.O. compilando in ogni sua parte, firmando e facendo pervenire all'Azienda entro e non oltre la data del **21 giugno 2019** il modulo previsto (allegato D).

Al Personale che richieda il pensionamento volontario ai sensi del presente capitolo, alla cessazione del rapporto di lavoro sarà erogata a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR una somma equivalente all'indennità di mancato preavviso nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 77 lett. b) del CCNL 31 marzo 2015 ovvero dall'art. 26 comma 1 del CCNL 13 luglio 2015.

A detto importo sarà aggiunta un'ulteriore somma, erogata al medesimo titolo, calcolata sulla base del numero di mesi intercorrenti tra il mese di cessazione (non conteggiato) ed il mese in cui maturerebbe il requisito di 42 anni e 10 mesi di contribuzione utile alla maturazione del requisito di pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne), ovvero il requisito di vecchiaia ove antecedente.

In particolare, sarà corrisposta una somma pari a:

- 1,5% della RAL per ogni mese compreso tra il 7° e il 18°
- 2% della RAL per ogni mese a partire dal 19°

Si precisa che i requisiti sopra richiamati sono considerati in base alla normativa vigente alla data di sottoscrizione dell'Accordo 29 maggio 2019 e che la frazione di mese verrà considerata mese intero.

L'importo complessivo erogato, che tiene conto anche della somma equivalente dell'indennità di mancato preavviso, non potrà comunque essere superiore al 75% della RAL.

Nel caso in cui il modulo di richiesta volontaria di pensionamento pervenga entro e non oltre la data del **14 giugno 2019** la predetta somma sarà incrementata di 2 mensilità (calcolata ciascuna come RAL/12) sempre erogate a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR.

2.e) PERSONALE CHE ESERCITA L'OPZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE CON LA COSIDDETTA “OPZIONE DONNA”

Nell'ambito del perimetro di applicazione definito al punto 1, il Personale femminile che manifesti la volontà di accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, ai sensi dell' art. 16 della Legge 26/2019 (c.d “opzione donna”), potrà risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro al **31 luglio 2019**, ovvero, se successivo, all'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico

dell'A.G.O. compilando in ogni sua parte, firmando e facendo pervenire all'Azienda entro e non oltre la data del **21 giugno 2019** il modulo previsto (allegato E).

Al personale che richieda il pensionamento volontario ai sensi del presente capitolo alla cessazione del rapporto di lavoro sarà riconosciuto un importo omnicomprensivo lordo pari al 75% della RAL, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR.

Nel caso in cui il modulo di richiesta volontaria di pensionamento pervenga entro e non oltre la data del **14 giugno 2019** la predetta somma sarà incrementata di 2 mensilità (calcolata ciascuna come RAL/12) sempre erogate a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR.

3. CONDIZIONI PER IL PERSONALE CHE CESSERA' DAL SERVIZIO PER FRUIRE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Il personale che cesserà dal servizio per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per fruire delle prestazioni a carico di detto fondo in forma rateale:

- potrà mantenere l'iscrizione al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dell'A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base. In tal caso continueranno ad essere applicate le stesse condizioni di contribuzione praticate al personale in servizio sia per la parte a carico del dipendente, sia per la parte a carico dell'Azienda, tempo per tempo vigenti;
- al medesimo personale, in quanto iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita del Gruppo, sarà riconosciuto un importo complessivo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione del TFR. Detto importo sarà pari al valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione dell'Accordo del 29 maggio 2019, pari allo 0,0%) del contributo aziendale mensile di cui agli ordinamenti vigenti per i Fondi di previdenza complementare, riferito all'ultima retribuzione ordinaria di spettanza (incluso l'eventuale "ristoro"), moltiplicato per il numero dei mesi attualmente previsto, nei confronti di ciascuno degli interessati, per l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito;
- qualora iscritto a forme di previdenza a prestazione definita, il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà è considerato valido ai fini della maturazione del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico stabilito nei rispettivi ordinamenti ove statutariamente previsto;
- al medesimo personale saranno garantite le condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio, sino alla data di percepimento del trattamento A.G.O.

L'Azienda accoglierà, nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, la domanda di ripristino del lavoro a tempo pieno, da formularsi da parte del personale con rapporto di lavoro part time che intenderà accedere al Fondo di Solidarietà. Tali domande andranno indirizzate:

- dal personale assegnato alle Direzioni Centrali, alla Direzione Centrale People Management & HR Transformation Gestione Sviluppo Aree Governance e Controlli o Gestione Sviluppo Aree COO e CITDIO;
- dal personale assegnato alla Divisione Banca dei Territori, alla Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto se appartenente alle strutture centrali o Società Prodotto ed al Personale e Assistenza Rete della Direzione Regionale di competenza se appartenente alla Rete;
- dal personale assegnato alle altre Divisioni alla Direzione Personale della Divisione di riferimento.

Tale richiesta dovrà essere avanzata utilizzando il modulo allegato alle presenti Regole corredata dalla copia dell'Allegato A già trasmesso al numero di fax sopra indicato e dovrà essere anche trasmessa al seguente indirizzo email:

coo_cost_lav_sup_coo.19560@intesanpaolo.com

4. GRADUATORIE

Nel caso in cui il numero di domande di pensionamento o accesso al Fondo di Solidarietà risultasse superiore, rispettivamente, alle 1.000 o alle 600 unità fissate nell'Accordo 29 maggio 2019, saranno redatte distinte graduatorie, uniche a livello di Gruppo, dando priorità ai titolari delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé e, a seguire, degli altri lavoratori in base alla maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione e, a parità di "maturazione del diritto", alla maggiore età anagrafica, con la precisazione che:

- la titolarità delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé deve risultare alla data di presentazione della domanda di adesione al pensionamento o di accettazione dell'"offerta al pubblico";
- l'eventuale riscatto e/o ricongiunzione di periodi contributivi che consente la "maturazione del diritto" sopra definita dovrà risultare già richiesto alla data di presentazione della domanda di adesione al pensionamento o di accettazione dell'"offerta al pubblico" e dovrà essere interamente perfezionato entro il **31 luglio 2019**, a cura del dipendente, pena la decadenza dalla graduatoria stessa.

La documentazione attestante le casistiche di cui sopra dovrà essere trasmessa congiuntamente al modulo di adesione.

Ai fini delle graduatorie per la determinazione della data di "maturazione del diritto a pensione", per le richieste di pensionamento sarà considerato il diritto pensionistico in forza del quale si aderisce alle previsioni dell'Accordo 29 maggio 2019, mentre per l'accesso al Fondo di Solidarietà sarà considerato il primo requisito utile per l'accesso allo stesso.

5. AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE

Nel caso di variazioni della propria posizione contributiva intervenute successivamente al rilascio di delega e/o trasmissione dell'ECOCERT all'Azienda datore di lavoro in applicazione di accordi precedenti e non già comunicate all'Azienda che possano far rientrare nel perimetro di applicazione dell'Accordo del 29 maggio 2019, i lavoratori interessati dovranno far pervenire unitamente al modulo di adesione anche copia dell'ECOCERT aggiornato.

Per coloro che comunque vogliono aggiornare la propria posizione contributiva a seguito di riscatto e/o ricongiunzione di periodi contributivi potrà essere indirizzata copia dell'ECOCERT aggiornato al fax n. 011/0930765 all'attenzione di Intesa Sanpaolo S.p.A.- Amministrazione Personale – Pensioni - Via Feltrina Sud, 250 – 31044 Montebelluna (TV).

Si precisa che per riscatto e/o ricongiunzione di periodi contributivi si intendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i riscatti di periodi scoperti o della laurea conseguita, le ricongiunzioni di periodi in altre gestioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento del servizio militare.

Si precisa inoltre, in caso di adesione al Fondo di solidarietà, la necessità di segnalare l'eventuale richiesta, anche se non ancora definita, di assegno ordinario o di pensione di invalidità.

* * * * *

Il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici di cui alle presenti Regole viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione dell'Accordo 29 maggio 2019 e, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di Solidarietà, le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell'eventuale relativo onere all'Azienda.

* * * * *

Entro la fine del mese di luglio 2019 sarà verificato con le Organizzazioni Sindacali l'andamento delle adesioni pervenute.

Allegato

[Accordo 29 maggio 2019](#)

[Modulo Allegato A](#)

[Modulo Allegato B – Pensionamento – requisiti entro il 30/6/2020](#)

[Modulo Allegato C – Pensionamento – requisiti tra il 1/7/2020 e il 31/12/2021](#)

[Modulo Allegato D – Pensionamento – “Quota 100”](#)

[Modulo Allegato E – Pensionamento – “Opzione Donna”](#)

[Domanda di ripristino a tempo pieno](#)